





4[^] COMM. CONSILIARE

2[^] COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria PROTOCOLLO GENERALE Prot. n. 38637 del 28/P/217
Classificazione Z.S

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante

"Disposizioni per assicurare l'equa e uniforme distribuzione sul territorio calabrese degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti".

IL Presidente del Gruppo consiliare PD

(On Sebastiano Romeo)

Articolo 1

(Introduzione nel piano regionale di gestione dei rifiuti del criterio dell'equa e uniforme distribuzione degli impianti sul territorio calabrese)

- 1. Al fine di assicurare un adeguato equilibrio territoriale in relazione ai disagi affrontati dalle popolazioni che risiedono in aree interessate da siti di smaltimento di rifiuti, il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19 dicembre 2016, è integrato con il criterio, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dell'equa e uniforme distribuzione sul territorio calabrese degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.
- 2. Il criterio localizzativo di cui al comma 1 è specificato sulla base del fattore di pressione territoriale, determinato dal rapporto tra volumetrie di discarica e unità di superficie e calcolato dalle province e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, su scala comunale e provinciale, previa ricognizione dei siti di discarica cessati, in *post*-gestione, in gestione operativa con conferimenti ultimati o in corso, ivi compresi quelli non autorizzati.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di evitare che una mutata situazione di fatto possa vanificare l'effettiva attuazione del criterio dell'equa e uniforme distribuzione degli impianti sul territorio calabrese, nelle more dell'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti alle disposizioni dei commi 1 e 2, e comunque per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi:
- a) il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ancorché non in contrasto con il piano attualmente vigente;
- b) i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1-dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza.

Articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il ciclo di gestione dei rifiuti in Calabria è stato storicamente caratterizzato dall'eccessivo ricorso all'utilizzo di siti di smaltimento (discariche).

In considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento di rifiuti (i dati disponibili, che necessitano, comunque, di aggiornamento, indicano oltre 600 siti adibiti, nel corso del tempo, a discariche, da sottoporre a caratterizzazione ai fini della valutazione dell'eventuale stato di contaminazione), nonché al fine di assicurare un maggiore equilibrio in relazione ai disagi affrontati dalle popolazioni che risiedono in aree interessate da tale tipologia di impianti, appare opportuno prevedere che il piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), venga integrato con il criterio, ai sensì del comma 3, lettera l), del medesimo articolo 199, dell'equa e uniforme distribuzione sul territorio calabrese degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Dispone in tal senso, al comma 1, l'articolo 1 della proposta di legge regionale in oggetto.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il predetto criterio localizzativo venga specificato sulla base del fattore di pressione territoriale, determinato dal rapporto tra volumetrie di discarica e unità di superficie e calcolato dalle province e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, su scala comunale e provinciale, previa ricognizione dei siti di discarica cessati, in *post*-gestione, in gestione operativa con conferimenti ultimati o in corso, ivi compresi quelli non autorizzati.

Appare, inoltre, necessario adottare opportune misure di salvaguardia nelle more dell'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti alle disposizioni dei commi 1 e 2, allo scopo di scongiurare che all'esito di tale adeguamento una mutata situazione di fatto possa vanificare la possibilità di dare effettiva attuazione al criterio dell'equa e uniforme distribuzione degli impianti sul territorio calabrese.

Le suindicate misure di salvaguardia sono individuate, al comma 3 del medesimo articolo 1, nella sospensione, per la massima durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge:

- a) del rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ancorché non in contrasto con il piano attualmente vigente;
- b) i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo, pendenti presso gli uffici della Giunta

regionale.

Il comma 4 dell'articolo in questione prevede, inoltre, che le predette misure di salvaguardia non si applicano:

- a) alle autorizzazioni già concesse;
- b) ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza.

Giova evidenziare che le misure di salvaguardia in questione, oltre ad essere congruamente giustificate dalle sopra illustrate ragioni e caratterizzate da una limitata durata temporale, sono in sintonia con il quadro normativo statale in quanto consistono in forme di tutela giuridiche dell'ambiente più restrittive, per come consentito dall'articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in tal senso: Corte Costituzionale, sent. 29 marzo 2013, n. 58).

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, introducendo disposizioni a carattere meramente ordinamentale e procedimentale, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Relazione tecnico - finanziaria

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, introduce disposizioni a carattere meramente ordinamentale e procedimentale.

L'articolo 1 non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione poiché vi è invarianza di spesa dovuta al carattere esclusivamente procedurale e ordinamentale.

Non è pertanto necessario indicare la copertura finanziaria.